

ALLEGATO B)

AVVISO PER LA SELEZIONE DI 30 GIOVANI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE DI INTERESSE REGIONALE DI CUI ALLA DGR 111/2016 E FINANZIATO CON IL POR – FSE 2014/2020 NELLA REGIONE TOSCANA

ART. 1 (Generalità)

1. È indetto un Avviso per la selezione di 30 giovani da avviare in progetti di servizio civile regionale nella Regione Toscana finanziato con il POR FSE 2014/2020 – Asse A.2.1.3.B.
2. Il presente bando rientra nel progetto Giovanisì della Regione Toscana.
3. La durata del servizio è di otto mesi.
4. Ai giovani in servizio civile spetta un assegno mensile pari a 433,80 euro. La procedura per il pagamento dei giovani è avviata dopo la conclusione del terzo mese di servizio.

Art. 2 (Progetti e posti disponibili)

1. I progetti per i quali è consentito presentare domanda sono quelli indicati nell'allegato A) al decreto di approvazione del presente avviso, quale parte integrante e sostanziale.
2. Le informazioni relative ai progetti finanziati dalla Regione Toscana e messi a bando, le sedi di attuazione, i posti disponibili, le attività nelle quali i giovani saranno impiegati, gli eventuali particolari requisiti richiesti, i servizi offerti dall'ente, le condizioni di espletamento del servizio, nonché gli aspetti organizzativi e gestionali, possono essere reperite sui siti internet degli enti titolari dei progetti finanziati (il sito di ciascun ente è indicato nell'allegato A); sul medesimo sito saranno reperibili l'indirizzo ed i recapiti dell'ente per informazioni e presentazione delle domande. Sul sito della Regione Toscana nella sezione dedicata ai cittadini (<http://www.regione.toscana.it/cittadini/welfare/servizio-civile>) e nella sezione dedicata agli enti (<http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/sociale-e-sport/servizio-civile>), nonché sul sito www.giovanisi.it sarà pubblicato il presente Avviso con l'elenco dei progetti finanziati ed il link degli enti titolari dei progetti medesimi per avere informazioni specifiche sui singoli progetti.

Art. 3 (Requisiti e condizioni di ammissione)

1. Possono partecipare alla selezione tutte le persone, senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda:
 - siano regolarmente residenti in Italia;
 - siano in età compresa fra diciotto e ventinove anni (ovvero fino al giorno antecedente il compimento del trentesimo anno);
 - siano inoccupati, inattivi o disoccupati ai sensi del decreto legislativo n. 150/2015.
 - siano in possesso di idoneità fisica;

- non abbiano riportato condanna penale anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo.
2. I requisiti di partecipazione, ad eccezione del limite di età, devono essere mantenuti sino al termine del servizio.
 3. Non possono presentare domanda i giovani che:
 - a) già prestano o abbiano svolto attività di servizio civile nazionale o regionale in Toscana o in altra regione in qualità di volontari, ovvero che abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista, ad eccezione di coloro che hanno cessato il servizio per malattia, secondo quanto previsto dall'articolo 11 comma 3 della legge regionale 35/06;
 - b) abbiano avuto nell'ultimo anno e per almeno sei mesi con l'ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo.

Art. 4 (Presentazione delle domande)

1. La domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all'ente che realizza il progetto prescelto, deve essere presentata allo stesso ente entro e non oltre 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT). Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine ultimo per presentare la domanda è prorogato automaticamente al primo giorno feriale successivo.
2. L'invio della domanda di partecipazione alla Regione Toscana e non all'ente titolare del progetto comporta l'invalidità della domanda medesima e di conseguenza la non ammissione alle procedure di valutazione dei candidati.
3. La domanda deve essere:
 - redatta in carta semplice, secondo il modello allegato C) al decreto di approvazione del presente avviso, quale parte integrante e sostanziale, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al modello stesso. Copia del modello di domanda può essere scaricata dal sito internet della Regione Toscana nella sezione dedicata ai cittadini (<http://www.regione.toscana.it/cittadini/welfare/servizio-civile>) e nella sezione dedicata agli enti (<http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/sociale-e-sport/servizio-civile>);
 - firmata per esteso dal richiedente, con firma da apporre necessariamente in forma autografa, accompagnata da fotocopia di valido documento di riconoscimento, per la quale non è richiesta autenticazione (ad eccezione di quanto di seguito specificato per l'invio tramite PEC);
 - corredata dal curriculum vitae debitamente datato e firmato, dalla scheda di cui all'allegato D) al decreto di approvazione del presente avviso, quale parte integrante e sostanziale, contenente le informazioni relative ai titoli di studio ed alle esperienze fatte.
4. L'indirizzo dell'ente titolare del progetto presso il quale presentare la domanda può essere reperito sul sito internet dell'ente medesimo.
5. La domanda può essere inviata esclusivamente con una delle seguenti modalità:
 - con consegna a mano presso la sede indicata dall'ente titolare del progetto prescelto, attenendosi agli orari di apertura indicati dall'ente medesimo;
 - per raccomandata con ricevuta di ritorno. A tal fine si precisa che anche le domande inviate per raccomandata devono pervenire all'ente titolare del progetto per il quale si presenta domanda entro il termine stabilito. **Non fa fede il timbro postale.**

- per posta elettronica certificata (PEC), solo se **l'ente titolare del progetto è in possesso di una casella di posta elettronica certificata, purché inviata da una casella di posta elettronica certificata**; in tal caso tutti i documenti devono essere inviati in formato PDF. La domanda deve essere firmata con firma digitale del candidato o con firma autografa su carta, in forma estesa e leggibile, non soggetta ad autenticazione, successivamente scansionata ed accompagnata da documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità, scansionato. Ai fini della scadenza dei termini, fa fede il rilascio – entro la scadenza prevista - della RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA dal sistema di posta elettronica certificata che attesta l'avvenuta ricezione della comunicazione: l'assenza di questa notifica indica che la domanda non è stata ricevuta dal sistema. E' onere del candidato verificare, attraverso la notifica di cui sopra, l'avvenuta ricezione della domanda da parte dell'Ente titolare del progetto prescelto.

6. Può essere presentata una sola domanda di partecipazione per un solo progetto di servizio civile tra quelli indicati nell'allegato A); in caso di presentazione di due o più domande il giovane viene escluso dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nel presente Avviso.

Art. 5 (Procedure di valutazione di idoneità dei giovani)

1. La valutazione di idoneità dei candidati è effettuata, ai sensi dell'art. 13 del regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R del 20 marzo 2009 e dell'articolo 2 della legge regionale n. 53 del 26 settembre 2014, dall'ente che realizza il progetto prescelto.
2. L'ente cui è rivolta la domanda verifica in capo a ciascun candidato la corretta e completa redazione della domanda nonché la presenza di tutte le dichiarazioni richieste ai fini del possesso dei requisiti necessari per accedere al presente Avviso di cui al precedente art. 3. L'ente provvede ad escludere i richiedenti che non siano in possesso anche di uno solo di tali requisiti. L'ente dovrà inserire i nominativi dei candidati sulla procedura informatica SCR messa a disposizione dalla Regione Toscana; tale inserimento deve essere effettuato prima della verifica di idoneità.
3. L'ente dovrà inoltre verificare che:
 - la domanda di partecipazione sia sottoscritta dall'interessato e sia presentata entro i termini prescritti dall'art. 4 del presente Avviso;
 - alla domanda sia allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del curriculum vitae.
4. La mancata sottoscrizione e/o la presentazione della domanda fuori termine è causa di esclusione dalla procedura di valutazione, analogamente alla mancata allegazione della fotocopia del documento di riconoscimento. E' consentito invece sanare la presentazione di un documento di riconoscimento scaduto antecedentemente alla data di presentazione della domanda. Delle eventuali cause di esclusione dalla procedura di valutazione di idoneità è data comunicazione all'interessato a cura dell'ente.
5. I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall'ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalità delle procedure di valutazione di idoneità.
6. L'ente dovrà attenersi nella valutazione dei giovani ai criteri di cui all'allegato E) al decreto di approvazione del presente avviso, quale parte integrante e sostanziale, avendo a riferimento, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione, l'idoneità del candidato

a svolgere le attività previste dal progetto e il curriculum vitae.

7. Per ogni giovane valutato l'ente dovrà compilare, a seguito del colloquio, l'apposita scheda di valutazione di cui all'allegato F) al decreto di approvazione del presente avviso, quale parte integrante e sostanziale, attribuendo il punteggio relativo per ogni singola voce. L'ente provvederà a dichiarare "non idonei" i candidati che abbiano ottenuto un punteggio complessivo nella scheda inferiore a 36/60: i candidati dichiarati non idonei non potranno in nessun caso essere avviati al servizio.
8. L'ente dovrà procedere all'inserimento sulla procedura informatica SCR (mediante inserimento del nominativo prima nell'apposita sezione "volontari" nella pagina generale dell'ente medesimo e successivamente mediante associazione del nominativo al progetto per il quale il giovane ha presentato la domanda) dei dati di tutti i giovani che hanno presentato domanda, prima dell'avvio delle procedure di valutazione di idoneità dei giovani. L'ente dovrà inoltre inderogabilmente chiudere su tale procedura informatica tutti i passaggi necessari prima della chiusura delle valutazioni.
9. L'ente entro il termine di 45 giorni dalla scadenza dell'Avviso termina le procedure di valutazione e redige la graduatoria relativa al progetto sulla procedura informatica SCR, in ordine di punteggio decrescente attribuito ai candidati. Alla graduatoria è assicurata da parte dell'ente adeguata pubblicità anche attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet.
10. A parità di punteggio prevale il candidato più giovane.
11. **Nella graduatoria sono inseriti tutti i candidati che hanno presentato domanda, compresi i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di posti, nonché i candidati risultati non idonei, e quelli esclusi dalla procedura di valutazione di idoneità.**
12. L'esclusione dalla graduatoria è tempestivamente portata a conoscenza degli interessati da parte dell'ente.

Art. 6 (Avvio al servizio)

1. L'ente dovrà inderogabilmente aver completato sull'apposita procedura informatica SCR – entro il termine di 45 giorni dalla scadenza del presente Avviso – tutti i passaggi necessari ed aver redatto sulla medesima procedura la graduatoria di ogni progetto.
2. L'ente deve inoltre trasmettere per ciascun progetto finanziato – entro il suddetto termine di quarantacinque giorni - all'ufficio regionale competente:
 - a) la **graduatoria** cartacea di cui al precedente articolo originata dalla procedura informatica SCR (contenente i nominativi dei candidati idonei, non idonei, esclusi), sottoscritta dal responsabile del servizio civile o dal rappresentante legale dell'ente;
 - b) copia del **verbale** che dia conto delle procedure seguite e delle valutazioni dei giovani, allegato G) al decreto di approvazione del presente avviso, quale parte integrante e sostanziale, unitamente alle schede di valutazione dei candidati risultati idonei selezionati (allegato E);
 - c) uno **schema** contenente i nominativi dei giovani da avviare al servizio con indicazione per ciascuno della sede dove presentarsi il primo giorno di servizio e quella nella quale dovrà svolgere il progetto (tra quelle indicate nel progetto medesimo), anche qualora le due sedi coincidano. Spetta all'ente l'onere di verificare se i giovani abbiano la carta sanitaria

elettronica per la firma digitale del contratto e se la stessa sia stata attivata.

d) **copia fotostatica della domanda di partecipazione** (Allegato C) dei soli candidati risultati idonei selezionati con copia del documento di riconoscimento;

e) una **dichiarazione** a firma del rappresentante legale dell'ente o del responsabile del servizio civile con la quale l'ente comunica la modalità con cui verranno registrate le presenze dei giovani in servizio (es. badge, registro presenze cartaceo, ecc).

La suddetta documentazione deve essere trasmessa unitamente a lettera di accompagnamento a firma del rappresentante legale o del responsabile del servizio civile regionale.

3. Almeno dieci giorni prima dell'avvio al servizio l'ente deve consegnare all'ufficio regionale anche la copia dei **certificati medici** dei giovani idonei selezionati, rilasciati dagli organi del Servizio Sanitario Nazionale, pena l'impossibilità di avviare al servizio il giovane.
4. Gli originali della documentazione di cui al punto 2 lettera b) e d), nonché i certificati medici in originale, sono conservati presso l'ente per ogni necessità della Regione e per i controlli connessi al POR FSE 2014/2020, e devono contenere i dati relativi a tutti i candidati che hanno partecipato alla selezione, compresi quindi gli idonei non selezionati e gli esclusi.
5. L'avvio al servizio dei giovani decorre dalla data che verrà comunicata all'ente dal competente ufficio regionale ed è subordinato al compimento da parte dell'ente di tutte le procedure sopra descritte, pena l'impossibilità di avviare il progetto.
6. L'ufficio regionale, sulla base delle graduatorie ricevute, provvede ad inviare agli enti – per ciascun progetto finanziato – i contratti di servizio civile per la sottoscrizione da parte dei candidati idonei selezionati. I contratti dovranno essere firmati dai giovani tramite la carta sanitaria elettronica, secondo la procedura indicata dalla Regione Toscana. Per i giovani da avviare al servizio che non siano in possesso della carta sanitaria elettronica, l'ufficio regionale provvederà a redigere il contratto e ad inviarlo tramite e-mail all'ente: l'ente dovrà stamparlo in triplice copia per la firma da parte del giovane interessato.
7. Il contratto - redatto secondo il fac simile allegato H al decreto di approvazione del presente avviso - contiene indicazioni relativamente alla sede di assegnazione, alla data di inizio e fine servizio, alle condizioni economiche ed assicurative ed agli obblighi di servizio di cui al successivo art. 7.
8. L'ente trasmette all'ufficio regionale il contratto cartaceo in triplice copia originale, tutte sottoscritte dal giovane interessato; in caso di contratto firmato elettronicamente non deve essere inviata all'ufficio regionale alcuna copia.
9. L'ente dovrà inoltre trasmettere, prima del giorno dell'avvio al servizio, al competente ufficio regionale (tramite e-mail a redditias assimilati@regione.toscana.it) gli originali dei modelli-ec – scaricabili dal sito della Regione Toscana nella pagina dedicata al servizio civile, compilati e firmati da ciascun giovane avviato al servizio - per il pagamento del compenso mensile. Eventuali ritardi non garantiranno il pagamento della prima mensilità nei tempi prestabiliti.

Art. 7 (Obblighi di servizio)

1. I giovani si impegnano ad espletare il servizio per tutta la sua durata e ad adeguarsi alle

disposizioni in materia di servizio civile dettate dalla normativa regionale in materia, a quanto indicato nel contratto di servizio civile e alle prescrizioni impartite dall'ente d'impiego in ordine all'organizzazione del servizio e alle particolari condizioni di espletamento.

2. I giovani sono tenuti al rispetto dell'orario di servizio nonché al rispetto delle condizioni riguardanti gli obblighi connessi al progetto medesimo.
3. I giovani non possono interrompere il servizio prima del completamento del terzo mese. Qualora il servizio venga interrotto prima di tale scadenza, il giovane decade dai benefici previsti dallo specifico progetto.

Art. 8 (Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati forniti dai partecipanti sono acquisiti dall'ente che cura la procedura selettiva per le finalità di espletamento delle attività concorsuali e, successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di servizio civile, saranno trattati per le finalità connesse alla gestione del rapporto stesso ed alla realizzazione del progetto.
2. I dati medesimi saranno trattati dal competente ufficio regionale ai fini dell'approvazione delle graduatorie definitive e per le finalità connesse e/o strumentali alla gestione del servizio civile.
3. Il trattamento dei dati avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
4. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.
5. I dati raccolti dall'ufficio regionale potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniranno specifici servizi strumentali alle finalità istituzionali della Regione stessa.
6. Titolare del trattamento dati è la Regione Toscana – Giunta Regionale, responsabile del trattamento è il Dirigente responsabile del Settore “politiche giovanili, per la famiglia e per lo sport” – Via di Novoli, 26 – 50127 Firenze.
7. Gli incaricati del trattamento sono i dipendenti assegnati alla struttura responsabile del trattamento.
8. Gli interessati godono dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, tra i quali il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
9. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Dirigente della competente struttura regionale, titolare del trattamento dei dati personali.

Art. 9 (Libretto formativo e validazione competenze)

1. I Centri per l'Impiego rilasciano il libretto formativo del cittadino ai giovani che hanno

svolto il servizio civile regionale, purché la durata dello stesso sia pari o superiore a tre mesi.

2. Al termine del servizio civile regionale, le competenze acquisite durante lo svolgimento del servizio potranno essere validate dai medesimi Centri per l'Impiego.

Art. 10 (Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al decreto di approvazione del presente bando ed alla legge regionale n. 35/2006, e successive modificazioni, ed al relativo Regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10/R/2009 e successive modificazioni.
2. Informazioni relative ai singoli progetti contenuti nel presente Avviso sono reperibili sul sito internet dell'ente titolare del progetto.
3. Per informazioni relative al presente Avviso è inoltre possibile contattare:
 - Regione Toscana – Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale –Settore Politiche giovanili, per la famiglia e per lo sport – Via di Novoli, 26 – 50127 Firenze (tel. 055/4384208 – 0554383383 – 0554384632 – 0554384633 - 0554385147; indirizzo e-mail: serviziocivile@regione.toscana.it);
 - Ufficio Giovanisì della Regione Toscana, indirizzo e-mail: info@giovanisi.it, numero verde: 800 098719 dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 16,00.